

Messaggio

numero
8331

data
27 settembre 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Rapporto sulla mozione del 13 febbraio 2023 presentata da Claudio Isabella, Giorgio Fonio e cofirmatari "Polizia a statuto speciale!"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione del 13 febbraio 2023 presentata da Claudio Isabella, Giorgio Fonio e cofirmatari, con la quale si chiede al Consiglio di Stato di creare uno statuto speciale per i collaboratori della Polizia che sia parte integrante della LORD e che permetta di regolamentare le particolari esigenze di chi lavora nell'ambito della sicurezza per poter compensare la concorrenza con gli altri ambiti attivi nella sicurezza.

I. LEGISLAZIONE IN VIGORE

Per poter entrare nel merito della mozione occorre partire dalla legislazione attualmente in vigore in Ticino sulla tematica dello statuto degli agenti di polizia.

Ora, secondo l'art. 16 cpv. 1 della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; 561.100), il rapporto d'impiego degli agenti della Polizia cantonale è regolato dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LORD.

Vi sono poi delle norme specifiche agli agenti che sono contenute negli art. 16-24 della LPol che regolano in particolare i principi, le assunzioni, la Scuola cantonale di polizia, le nomine, la formazione permanente, le promozioni e i trasferimenti, le competenze nella gestione del personale e la fine del rapporto. Gli altri statuti del personale di polizia, ovvero l'agente di custodia armato, l'assistente di polizia e l'ausiliario di polizia, sono invece regolati dagli art. 27b-27e LPol.

Nel Regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 (RPol; 561.110), in particolare agli art. 26-49, è regolamentato quanto definito nella legge (diritti e doveri degli agenti, formazione, nomina in polizia giudiziaria, materiale, mancanza ai doveri di servizio, prestazione lavorativa).

Il Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017 (RL 173.130) definisce invece i gradi e i percorsi di promozione che sono propri degli agenti della Polizia cantonale.

Per la rifusione delle spese straordinarie che gli agenti di polizia hanno dovuto assumere per lo svolgimento delle loro missioni di servizio, è in vigore il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 (RL 173.450), che non è specifico agli agenti di polizia bensì si applica, salvo disposizioni specifiche che

dispongono altrimenti, ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dipendenti dello Stato secondo l'art. 1 LORD e al personale ausiliario secondo l'art. 20 LORD (art. 1).

L'organizzazione, la formazione, la disciplina e le condizioni valide per l'accesso all'esame di professione che porta al conseguimento dell'attestato professionale federale (APF) di agente di polizia presso la Scuola di polizia del V circondario di esami (SCP) vengono invece definite nel Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami del 22 febbraio 2017 (RL 561.150).

La Polizia cantonale si è inoltre dotata di una regolamentazione interna propria (documenti di servizio) per definire maggiormente nei dettagli quanto contenuto nel quadro giuridico di cui sopra, come i turni, gli orari di lavori, i servizi di picchetto, ecc.

II. SITUAZIONE NEGLI ALTRI CANTONI E CONFRONTO CON LA LEGISLAZIONE TICINESE

I mozionanti non hanno formulato delle proposte di modifica legislativa per permettere di "creare un vestito su misura", ovvero "un regolamento più adatto e più consono alle esigenze di servizio della Polizia" (vedi testo della mozione) e non hanno specificato in quale ambito o cosa possa essere migliorato, ma hanno indicato che i Cantoni di Ginevra e Vallese si sono dotati di una legislazione che andrebbe nella direzione da loro auspicata. Qui di seguito vengono pertanto approfonditi i contenuti dei regolamenti della Repubblica e Canton Ginevra e quello del Canton Vallese.

1. Canton Ginevra

Al personale di polizia della Repubblica e Canton Ginevra si applica quanto previsto nel "*Règlement général sur le personnel de la police*" (RGPPol) del 16 marzo 2016.

Tale regolamento è suddiviso in quattro capitoli:

- il primo: "généralités" (Section 1: Commission du personnel; Section 2 Obligations particulières du personnel de la police; Section 3 Droits particuliers du personnel de la police ; Section 3A Prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat ; Section 4 Recrutement et formation ; Section 5 Affectation du personnel ; Section 6 Procédure disciplinaire);
- il secondo: "policiers" (Section 1 Recrutement, formation et développement personnel ; Section 2 Avancement ; Section 3 Inaptitude à un service de police et reclassement);
- il terzo: "assistants de sécurité publique" e ;
- il quarto: "dispositions finales et transitoires".

In Ticino, per quanto riguarda il primo capitolo, la commissione del personale è regolata all'art. 33 RPol, mentre per gli obblighi e i diritti particolari del personale di polizia (durata del tempo di lavoro, ore supplementari, indennità per lavoro notturno, ecc.), per precisa volontà del legislatore che vuole garantire la parità di trattamento con gli altri dipendenti dell'Amministrazione cantonale, si fa riferimento alla LORD e al Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato. La protezione giuridica degli agenti di polizia in Ticino è invece garantita dall'art. 32 LPol, l'assunzione e la formazione del personale di polizia sono regolate dalla LORD (per la formazione continua vi è una norma specifica all'art. 21 LPol e all'art. 36 RPol), mentre per la mobilità interna si applica l'art. 22 LPol. Alla procedura disciplinare si applicano gli art. 43 e segg. RPol.

Il contenuto del secondo capitolo del *Règlement général sur le personnel de la police* è regolato in Ticino dall'art. 19 LPol, dagli art. 34 e segg. RPol, dal Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami del 22 febbraio 2017, dal Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale e infine alla LORD.

Gli altri statuti del personale di polizia (agente di custodia armato, ecc.) sono invece previsti agli art. 27b e segg. LPol.

2. Canton Vallese

In Vallese è in vigore, oltre che la legge sulla polizia e il relativo regolamento, l'*Ordonnance concernant le traitement, les frais et indemnités des membres du corps de la police cantonale* (OTraPol; RS 550.110) / *Verordnung über Besoldung, Auslagen und Spesen der Mitglied des Korps der Kantonspolizei* (BesPolV; SGS 550.110) del 20 dicembre 2017.

Tale regolamento definisce lo stipendio, le spese e le indennità dei membri della polizia cantonale, come ad esempio il rimborso delle spese di inchiesta (art. 7), le indennità per le spese di viaggio (art. 8), le indennità per lavoro festivo, notturno o per il picchetto (art. 9 e 10), la compensazione delle ore supplementari (art. 11), ecc.

Ora, nel nostro Cantone è in vigore un regolamento analogo a quello vallesano, ovvero il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato, che tuttavia non si applica unicamente agli agenti di polizia bensì ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dipendenti dello Stato secondo l'art. 1 LORD e al personale ausiliario secondo l'art. 20 LORD, riservate le disposizioni specifiche che dispongono altrimenti (art. 1 del Regolamento citato). La legislazione del nostro Cantone prevede infatti le stesse indennità in modo uniforme per tutti i dipendenti dello Stato (salvo disposizioni specifiche), senza distinzioni.

III. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Lo scrivente Consiglio di Stato ritiene, dopo approfondita analisi, che il sistema attuale risponda in modo adeguato, completo e soddisfacente alle esigenze della Polizia cantonale in generale e degli agenti di polizia in particolare.

Dall'analisi comparata di cui al punto precedente non risultano infatti delle lacune nella nostra legislazione cantonale rispetto a quanto previsto negli altri cantoni analizzati. La diversità sostanziale della nostra legislazione rispetto a quella di altri cantoni è semmai data dalla differenziazione delle indennità tra gli agenti di polizia e gli altri dipendenti dello Stato.

In Ticino la scelta di eguagliare il rapporto di impiego tra gli agenti di polizia e gli altri funzionari cantonali è dettata dalla chiara volontà del legislatore ticinese di avere uniformità all'interno dell'Amministrazione cantonale, come emerge chiaramente anche dal Messaggio 3198 del 27 febbraio 1987 sull'attuale Legge di polizia. In particolare si evince:

- Messaggio 3198 concernente la nuova Legge sulla polizia ad art. 14: *“Ben poche norme differenziano ormai lo statuto degli agenti di polizia da quello degli altri funzionari dello Stato. Alcune di esse, con le quali si tende solitamente ad identificare la natura militare del Corpo, quali il rigoroso rispetto della via di servizio, l'esistenza di chiari rapporti*

gerarchici, la possibilità di sospendere in caso di necessità congedi e vacanze, restano irrinunciabili. Le stesse direttive del Consiglio d'Europa sul servizio di polizia prescrivono che, per ogni azione, deve sempre esservi un unico preciso responsabile, a tutela in primo luogo delle persone che fossero lese da attività od interventi illeciti. L'assoluto rigore nel comportamento verso il pubblico e nel modo di presentarsi risponde ad una esigenza di immagine della polizia e per essa dello Stato. Non si potrà esigere dagli agenti di polizia meno di quanto, ad esempio, si richieda in fatto di rispetto delle forme e della precisione al personale di una compagnia aerea."

- Messaggio 3198 concernente la nuova Legge sulla polizia ad art. 20: *"Il richiamo della LORD fatto all' art. 14 [art. 16] escluderebbe di principio differenze tra gli agenti di polizia e gli altri funzionari per quanto concerne le competenze e le procedure."*

Lo scrivente ritiene - per quanto di sua competenza - che una scelta diversa, ovvero creare uno statuto speciale unicamente per gli agenti di polizia, comporterebbe delle ineguaglianze con gli altri dipendenti dello Stato che si trovano in situazioni simili, come ad esempio le guardie carcerarie. Ciò non è evidentemente condivisibile.

Si aggiunge inoltre che l'intento dei mozionanti di creare un regolamento "più adatto e più consono alle esigenze di servizio della Polizia" per "poter compensare la concorrenza con gli altri ambiti attivi nella sicurezza, ad esempio le Polizie comunali o la Polizia Ferroviaria" (vedi testo della mozione), è stato (parzialmente) risolto grazie all'introduzione il 1° giugno 2017 del Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali (RUGraS; RL 563.210). In particolare l'art. 3 afferma che "per ognuna delle categorie ai sensi del presente regolamento sono definiti gradi, funzioni e stipendi a partire dalla funzione di aspirante fino a quella di comandante. I Comuni applicano per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia, in particolare il regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017 e il regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt)". L'art. 4 prevede poi che "le indennità e la compensazione del lavoro straordinario sono uniformate con le condizioni cantonali. I Comuni applicano per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia e non possono erogare indennità non previste da tali normative".

Lo scrivente Consiglio di Stato ritiene in ogni caso opportuno attendere le decisioni relative al futuro assetto organizzativo della Polizia in Canton Ticino. A seguito di queste indicazioni si potranno valutare eventuali modifiche di norme vigenti che andranno ad impattare sul personale di polizia, in particolare per un'eventuale base legale comune.

IV. CONCLUSIONI

In conclusione, ritenuto quanto sopra esposto, con riferimento alla proposta dei mozionanti, allo stato attuale lo scrivente Consiglio ritiene non necessaria e prematura la creazione di uno statuto speciale per i collaboratori della Polizia. L'Esecutivo invita pertanto il Parlamento a respingere le richieste contenute nella presente mozione.

Messaggio n. 8331 del 27 settembre 2023

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri